



Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime
Servizio Riordino Patrimoniale e Gestioni Contrattuali Attive

**BANDO PUBBLICO N. 2/2020 PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ
COMUNALE UBICATI NELLA CITTÀ ANTICA E INSULARE E NELLA TERRAFERMA AVENTI
DESTINAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE.**

IL DIRIGENTE

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta COMUNALE n. 206 del 7 luglio 2020 e alla determinazione pdd n. 2029 del 23 settembre 2020

RENDE NOTO

ART. 1. OBIETTIVO DEL BANDO

L'Amministrazione Comunale intende:

- agevolare coloro che hanno l'interesse ad intraprendere o continuare l'attività di carattere commerciale nei locali di proprietà comunale;
- proseguire le azioni volte a contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale di negozi tradizionali, favorendoli, affinché contribuiscano alla crescita del tessuto economico urbano e alla valorizzazione del territorio, nel rispetto delle normative vigenti e del decoro urbano.

Il Comune di Venezia intende assegnare locali di proprietà comunale per lo sviluppo di progetti economici e imprenditoriali di micro e piccole imprese, con l'intento di mantenere vitale la comunità attraverso un presidio comunitario e di aiuto alle attività commerciali e/o tradizionali a servizio della popolazione residente.

ART. 2. DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI

I beni oggetto del presente bando sono individuati nelle schede allegate.

Le unità immobiliari sono assegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, rimanendo a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Venezia e di altri Enti Pubblici.

Qualora l'aggiudicatario risultante vincitore all'esito della presente gara e il precedente conduttore non trovassero un accordo sull'eventuale cessione di arredi ed attrezzature, per la somma e alle condizioni da trattare privatamente in separata sede, quest'ultimo ha l'obbligo di lasciare immediatamente libero il locale.

Si precisa che i beni immobili soggetti a vincolo culturale di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, saranno oggetto di sottoscrizione di provvedimenti concessori.

ART. 3. DESTINATARI DEL BANDO

Soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*", che non incorrono in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo.

Per essere ammessi alla Gara i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e morali previsti dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016.



Il bando è aperto alle Ditte e alle persone fisiche; in questo ultimo caso le persone fisiche partecipanti al bando debbono assumere esplicito impegno alla costituzione di una Ditta (in una delle forme previste dalla Legge). La costituzione della Ditta dovrà aver luogo entro 30 giorni dal provvedimento dirigenziale che individua la migliore offerta progettuale.

Al momento della domanda il proponente indicherà una forma giuridica già valutata, la compagnia sociale e la composizione dei ruoli nella futura impresa, nonché l'impegno ad esserne legale rappresentante e unico referente nei confronti dell'Amministrazione comunale.

L'attività deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolta all'interno del locale di proprietà comunale assegnato, improntata al serio impegno alla continuazione dell'attività per un congruo periodo.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti di ordine generale e morale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate.

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare. Le imprese straniere aventi sede in uno stato UE sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste.

I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO.

I soggetti richiedenti dovranno dichiarare:

- a) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel bando pubblico e di accettarle in modo incondizionato e senza riserve;
- b) di non aver debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Venezia e delle sue partecipate. Tuttavia un soggetto eventualmente interessato a partecipare all'aggiudicazione (anche facente parte di un raggruppamento) che ricada nella presente situazione dovrà saldare il debito/i in un'unica soluzione e far pervenire al Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime, copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento;
- c) non avere contenziosi giudiziari pendenti con l'Amministrazione Comunale, con riferimento al bene utilizzato;
- d) di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi per aver commesso azioni gravi con la risoluzione dei relativi contratti od avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti definiti almeno in primo grado a favore dell'Amministrazione Comunale;
- e) di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), relativamente al trattamento dei dati contenuti nella presente offerta, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri dell'Amministrazione Comunale e di essere informato ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, in merito al trattamento dei dati personali, relativi al bando pubblico per l'assegnazione di spazi e locali a disposizione dell'Amministrazione Comunale a favore di soggetti terzi, al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle attività assistenziali, sociali, ambientali, scolastiche, ricreative, culturali e sportive;
- f) dell'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione, elencate nell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che non sussiste motivo di esclusione dalla partecipazione al predetto bando per una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:



- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo [74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'articolo [291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'articolo [260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-*bis*) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo [1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24](#);
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Dovranno inoltre dichiarare che prima di dare inizio all'attività, provvederanno a porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni, in materia igienico-sanitaria e di sorvegliabilità dei locali e delle aree adibiti ad esercizio commerciale ai sensi del D.M. 564/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non è consentito ad un soggetto di partecipare alla gara presentando più domande di ammissione come singolo e/o come concorrente in una delle forme associative di cui sopra, ovvero di avere rapporti di controllo e collegamento anche sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o nelle forme associative sopra elencate, a pena di esclusione di tutte le diverse domande presentate. Non è ammessa alcuna possibilità, al momento del contratto, di modificazione delle ATI, dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dalla domanda di ammissione alla gara.

ART. 4. SOGGETTI ESCLUSI

Sono tassativamente escluse dalla partecipazione del presente Bando le attività imprenditoriali che esercitano, ancorché in misura non prevalente, le seguenti attività:

- commercio di armi, munizioni, fuochi d'artificio, articoli per adulti, articoli monoprezzo e sigarette elettroniche;
- commercio/somministrazione a mezzo di distributori automatici;
- sale giochi, sale scommesse;
- agenzie di affari;
- attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare;
- attività di compro oro, argento e preziosi;
- locali espositivi di imprese edili;
- categorie merceologiche fortemente presenti sul territorio, quali pizzerie da asporto e kebab.

Il vincolo merceologico o di tipologia di attività proposti, dovrà tenere conto dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 4 maggio 2017, con la quale sono state approvate le misure volte a vietare nuove aperture di attività di vendita e/o di produzione di prodotti alimentari "take away", ad esclusione delle attività artigianali di gelateria, le cui modalità di preparazione e vendita siano finalizzati al consumo su pubblica via nella Città Antica ed isole, con esclusione del territorio afferente la Municipalità di Lido e Pellestrina;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26 luglio 2018, con la quale sono state vietate nel Centro Storico di Venezia (con esclusione della Giudecca, Tronchetto ed isole), le nuove aperture di attività di somministrazione alimenti e bevande e la trasformazione degli stessi in esercizi caratterizzati da servizio di pasti con prodotti precotti industriali (non di propria produzione) e riscaldati in microonde, cucina fast food.

ART. 5. DURATA

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di locazione/provvedimento concessorio nel termine che gli verrà comunicato dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancata stipula nel termine prescritto l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento dei danni verso l'Amministrazione Comunale, la quale avrà facoltà di procedere a nuovo incanto a totale spesa dell'aggiudicatario stesso, oppure di procedere all'aggiudicazione scorrendo la graduatoria.

Nell'eventualità che il bene sia vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, la stipula dell'atto sarà subordinata al nulla osta preventivo da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e la Laguna; verrà nel caso valutata l'ipotesi di consegnare provvisoriamente il bene attraverso la sottoscrizione di apposito verbale.

La durata del contratto di locazione comprende il periodo di tempo necessario per l'esecuzione di eventuali lavori rispetto allo stato di fatto in cui si trova l'immobile al momento della consegna e comunque di tutti i lavori di recupero, di adeguamento, nonché di quelli determinati dal particolare tipo di attività svolta dal conduttore.

Gli assegnatari dovranno avviare l'attività entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione/provvedimento concessorio, pena la decadenza dall'assegnazione, salvo proroghe dovute a giustificato motivo rilasciate dall'Amministrazione comunale.

Nel caso il bene necessiti di lavori di adeguamento/restauro/manutenzione straordinaria gli assegnatari dovranno avviare l'attività entro e non oltre 180 giorni dalla stipula del contratto salvo proroghe dovute a giustificato motivo non dipendente dal conduttore.

Con la sottoscrizione del contratto i locali verranno messi nella piena disponibilità degli assegnatari.

La locazione commerciale sarà stipulata ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani" per la durata di anni sei rinnovabili per un periodo di ulteriori anni sei, fermo restando la sottoscrizione di provvedimenti concessori per i beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per un periodo di anni sei, rinnovabile con provvedimento espresso per ulteriori sei anni.

ART. 6. IMPORTO DELLA LOCAZIONE

L'Amministrazione Comunale intende fornire slancio alle attività commerciali a prioritario servizio della popolazione residente, da tempo afflitte da una grave e persistente crisi economica, prevedendo il versamento del quantificato canone di locazione, con un sistema modulare di calcolo che preveda la misura crescente dello stesso per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto contrattuale, con riduzione iniziale non inferiore al 60%, in relazione ai contenuti progettuali, in caso di svolgimento di attività eco sostenibili, di mestieri tradizionali e dell'assunzione di personale alle proprie dipendenze.

Riduzione canone per i primi tre anni del 40% per lo svolgimento di attività non presenti nel territorio nel raggio di 600 m.	In caso di svolgimento di attività non presenti nelle vicinanze.
Riduzione canone per i primi tre anni del 50% per attività che favoriscono la promozione e la visibilità dei mestieri tradizionali.	In caso di attività riguardante mestieri tradizionali, le cui produzioni di elevato valore estetico e ispirate a forme e stili particolari costituiscono elementi tipici del patrimonio storico e culturale locale, essendo realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale. Le attività dovranno risultare tra quelle riconosciute dalla regolamentazione della Regione Veneto (D. G.R. n. 663 del 28 aprile 2015 – ALLEGATO A "Elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al DPR 25 maggio 2001, n. 288 (elenco esemplificativo)" e LEGGE REGIONALE n. 34 del 08 ottobre 2018).



Riduzione canone per i primi tre anni del 60%.	In caso di assunzione a tempo indeterminato di personale alle proprie dipendenze.
--	---

I canoni di locazione annuali, dai quali eventualmente dedurre la riduzione di cui sopra, sono evidenziati nelle schede degli immobili allegate al presente bando.

ART. 7. OBBLIGHI A CARICO DEL LOCATARIO

Il locatario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi, prestazioni e servizi:

- munirsi di ogni autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività commerciale o artigianale;
- al rispetto delle normative vigenti per la gestione dell'esercizio pubblico;
- versare in via anticipata, il canone di locazione, che verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% dell'indice ISTAT a partire dal secondo anno;
- corrispondere tutte le spese necessarie per il funzionamento e le attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati al conduttore;
- provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e relativi impianti;
- provvedere alla quotidiana pulizia, l'ordine e il decoro del bene immobile, al fine di rendere i locali sempre accoglienti ai cittadini e rispondere a tutti i requisiti igienico – sanitari, nonché la costante pulizia e manutenzione dell'area pubblica esterna adiacente all'attività esercitata;
- stipulare una polizza di assicurazione contro i rischio locativo e responsabilità civile verso terzi, che dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della locazione;
- non installare gli apparecchi (i cc.dd. videogiochi) di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con il R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

I locali bisognosi di interventi di manutenzione e di adeguamento impiantistico in base alle sole necessità commerciali e lavorative, ritenuti dal conduttore strumentali alla conduzione della propria attività, saranno a carico dello stesso, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale competente.

A tale riguardo il Conduttore assumerà a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento dell'approvazione del progetto definitivo / esecutivo da parte del competente Ufficio Comunale, nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi, restando in ogni caso inibita al Conduttore la possibilità di iniziare i lavori e/o l'attività se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni. Il Conduttore sarà tenuto a vigilare affinché le imprese esecutrici degli interventi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia e ad esibire al Comune la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta ultimazione degli interventi.

Il conduttore, all'atto della consegna del locale, deve intestare a proprio nome, i contratti delle utenze attivate o/e da attivare.

Vincolo di destinazione - divieto di sublocazione.

I beni immobili da locare saranno soggetti a vincolo di destinazione e al divieto di sublocazione. Sarà vietata qualsiasi variazione, anche parziale, della destinazione d'uso dell'unità immobiliare locata e delle modalità di svolgimento dell'attività contrattualmente prevista, la cui violazione di tale divieto, così come il mancato uso dell'immobile, comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

La cessione del contratto di locazione, nelle forme previste dall'art. 36 della legge 392/78, potrà avvenire, fermo restando il possesso da parte del cessionario, dei medesimi requisiti di ordine generale e morale del locatario, nonché il rispetto del progetto assentito in sede di gara. In caso di affitto d'azienda, l'affittante dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale l'intero canone di locazione con decadenza immediata del sistema modulare di calcolo eventualmente riconosciuto.



Ulteriori obblighi per soggetti già utilizzatori di beni immobili del Comune di Venezia

Qualora la richiesta di cui al presente bando pervenga da un soggetto già utilizzatore di esercizio commerciale in un bene immobile di proprietà comunale, l'assegnazione sarà subordinata alla previa verifica:

- del comportamento dell'assegnatario in ordine all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali previsti nel precedente contratto;
- del regolare pagamento delle indennità di occupazione pregresse;
- del mantenimento dello stato conservativo dell'immobile;
- dell'assenza di irregolarità edilizie e/o catastali.

ART. 8 - OBBLIGHI ED IMPEGNI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Venezia, previo atto amministrativo, gli interventi di manutenzione con carattere straordinario.

Il Comune in qualità di proprietario dell'immobile potrà effettuare, in ogni tempo, ispezioni periodiche o saltuarie per accertare l'osservanza degli obblighi posti a carico del locatario. Si potrà prescrivere l'esecuzione di interventi e/o prestazioni che si ritengano necessarie per il buon funzionamento della locazione qualora si riscontrino manchevolezze. E' fatto obbligo al gestore di notificare con urgenza al Comune di Venezia eventuali carenze, guasti e inconvenienti di carattere straordinario.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Gli interessati, nella persona del Legale Rappresentante o di soggetto munito di delega conferita dal suddetto Legale Rappresentante, possono effettuare la visita di sopralluogo per prendere visione del bene, previa richiesta via mail agli indirizzi patrimonio.gestioni@comune.venezia.it o patrimonio@pec.comune.venezia.it.

Gli interessati possono presentare domanda **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2020.**

Il concorrente fornirà, a garanzia della serietà dell'espletamento della gara, un deposito pari ad € 500,00 che sarà svincolato dal Comune di Venezia dopo la sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario definitivo.

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO: A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal contratto di locazione, ivi comprese quelle relative al pagamento dei canoni e degli oneri accessori, l'assegnatario dovrà produrre, alla sottoscrizione del contratto, idonea fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con validità per la durata contrattuale, per un importo pari a 3 (tre) mensilità dell'intero canone di locazione annuale, e con le seguenti ulteriori principali caratteristiche:

- impegno incondizionato da parte dell'istituto di emissione a versare entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, qualsiasi somma compresa nel massimale previsto, ogni eccezione rimossa al riguardo e nonostante eventuali opposizioni del conduttore;
- formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo civile, alla facoltà di opporre eccezioni opponibili dal conduttore al locatore decadenze di cui all'articolo 1957 del codice civile;
- preavviso di 6 (sei) mesi in caso di disdetta da parte dell'istituto bancario.

L'invalidità od inefficacia, totale o parziale, per qualsiasi ragione, della garanzia fideiussoria produrrà, ipso jure, la risoluzione del contratto di locazione.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Nel caso di mancato versamento del deposito cauzionale e del primo canone mensile anticipato nei termini indicati, la locazione sarà ritenuta risolta.

Il versamento va effettuato al Tesoriere Intesa San Paolo:

- **IBAN dall'Italia:** IT-07-Z-03069-02126-100000046021
- **FROM ABROAD BIC:** BCITITMM-IT-07-Z-03069-02126-100000046021

ART. 10. SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Criterio	Valutazione	Punteggio
1. Attività che il proponente intende svolgere.	Vengono valutate le attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale. Viene valutato il grado di innovatività del progetto in base alla diversificazione dalla concorrenza in termini di prodotto, servizio offerto, modalità gestionali, strategia di mercato, ecosostenibilità.	Chiarezza nella definizione degli obiettivi e coerenza degli stessi con le finalità del bando Fino a 25 punti
2. Valorizzazione delle produzioni locali.	Viene valutata la promozione del Made in Italy. Viene valutata l'offerta di prodotti, con particolare attenzione alla stagionalità e alla filiera corta, compatibilmente con la sostenibilità economica. Ricadute economiche o sociali sul Comune in cui opera e coerenza con le vocazioni territoriali dell'area.	Piano delle attività promozionali (comunicazione, promozione di prodotti tipici locali). Fino a 20 punti
3. Esperienza maturata nella gestione/direzione di attività simili a quella proposta.	Viene valutata l'attività di promozione della conoscenza e della valorizzazione dell'attività svolta nel periodo pregresso.	Caratteristica non riscontrabile: 0 punti Caratteristica riscontrabile: 15 punti
4. Interventi che il proponente intende attuare.	Vengono valutati gli interventi per la riqualificazione estetica e funzionale del locale e delle insegne, compresi ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione dell'immobile e delle aree attigue ad uso pubblico, volti al miglioramento dei servizi alla clientela o al cittadino.	Caratteristica non riscontrabile: 0 punti Caratteristica riscontrabile: 5 punti
5. Massima apertura oraria dell'esercizio commerciale.	Viene valutata la disponibilità all'apertura del locale in ore e giorni	Non disponibilità: 0 punti Disponibilità: 5 punti
6. Creazione di nuova occupazione.	Viene valutata la ricaduta positiva in termini di nuova occupazione	Creazione nuova occupazione: 10 punti
7. Proposte, iniziative ed eventi collaterali. Attivazione di forme di sinergia tra diverse realtà commerciali locali.	Viene valutato il progetto di coinvolgimento dei cittadini in una serie di attività finalizzate all'aumento del benessere e della qualità della vita attraverso l'organizzazione e il sostegno di attività ed eventi di carattere collaterale. Viene valutata l'integrazione tra imprese delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici	Piano delle attività proposte: Fino a 10 punti
8. Conduzione di unità immobiliari a destinazione commerciale di proprietà del	Viene valutata la conduzione di beni immobili in proprietà dell'Amministrazione Comunale sotto il profilo di investimenti già	Mai recuperato: 0 punti. Recupero



Comune di Venezia.	effettuati per il recupero e il restauro dell'immobile durante il rapporto locativo pregresso.	sufficiente: 5 punti. Recupero buono 10 punti
--------------------	--	--

11. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in un plico debitamente sigillato e controfirmato nelle modalità di seguito meglio specificate, esclusivamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Venezia ad uno dei seguenti indirizzi:

- calle del Carbon, S. Marco 4136, Ca' Farsetti, 30124 Venezia
- via Spalti 28, 30173 Mestre;

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 novembre 2020, a pena di esclusione.

Farà fede il timbro con data e ora apposti dal sopraccitato Protocollo Generale al momento del ricevimento.

Il recapito del suddetto plico dovrà essere effettuato, entro e non oltre il termine indicato, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa).

È ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto.

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

E' ammessa anche la consegna tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo patrimonio@pec.comune.venezia.it (in questo caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente e tutti gli allegati dovranno essere in formato pdf).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO

Per la partecipazione al presente bando pubblico, ciascun interessato dovrà presentare un plico sigillato e controfirmato recante la dicitura "**BANDO PUBBLICO N. 2/2020 PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NELLA CITTÀ ANTICA E INSULARE E NELLA TERRAFERMA AVENTI DESTINAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE - LOTTO N. _____ RISERVATO NON APRIRE**" e riportare in modo ben visibile l'intestazione e l'indirizzo del mittente e l'indirizzo del destinatario: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime - San Marco n. 4136 - 30124 Venezia.

Si raccomanda di riportare il numero del lotto riferito al bene immobile di cui si chiede l'assegnazione, il quale è indicato nelle relative schede allegate al presente bando.

Nel plico, a pena di esclusione, dovranno essere inserite due buste, pure sigillate e controfirmate lungo i lembi di chiusura, contraddistinte con le lettere e le denominazioni: "**A - Istanza**" e "**B - Offerta progettuale**".

Per sigillo si intende la semplice apposizione di materiale di tipo adesivo, che aderendo su tutti i lembi di chiusura del plico e delle buste contraddistinte dalle lettere "A" e "B", garantisca l'impossibilità di manomissione degli stessi.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il plico dell'offerta, a pena di esclusione, dovrà contenere:

BUSTA "A - ISTANZA".

A pena di esclusione, la busta "**A - ISTANZA**", dovrà contenere:

1. 1. Istanza di partecipazione al bando pubblico redatta in bollo (marca da bollo da € 16,00) contenente una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il partecipante dichiara la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale/partita I.V.A., e le generalità del legale rappresentante firmatario dell'istanza.

Nell'istanza, il rappresentante legale dovrà dichiarare:

- a) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel bando pubblico e di accettarle in modo incondizionato e senza riserve;



- b) di non aver debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Venezia e delle sue partecipate. Tuttavia un soggetto eventualmente interessato a partecipare all'aggiudicazione (anche facente parte di un raggruppamento) che ricada nella presente situazione dovrà saldare il debito/i in un'unica soluzione e far pervenire al Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime, copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento;
- c) non avere contenziosi giudiziari pendenti con l'Amministrazione Comunale, con riferimento al bene utilizzato;
- d) di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi per aver commesso azioni gravi con la risoluzione dei relativi contratti od avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti definiti almeno in primo grado a favore dell'Amministrazione Comunale;
- e) di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), relativamente al trattamento dei dati contenuti nella presente offerta, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri dell'Amministrazione Comunale e di essere informato ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, in merito al trattamento dei dati personali, relativi al bando pubblico per l'assegnazione di spazi e locali a disposizione dell'Amministrazione Comunale a favore di soggetti terzi, al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle attività assistenziali, sociali, ambientali, scolastiche, ricreative, culturali e sportive;
- f) dell'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione, elencate nell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che non sussiste motivo di esclusione dalla partecipazione al predetto bando per una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo [74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'articolo [291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'articolo [260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;


d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo [1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24](#);

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Dovranno inoltre dichiarare che prima di dare inizio all'attività, provvederanno a porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni, in materia igienico-sanitaria e di sorvegliabilità dei locali e delle aree adibite ad esercizio commerciale ai sensi del D.M. 564/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.



Dovrà essere sottoscritta l'allegata Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali.

BUSTA "B – OFFERTA PROGETTUALE".

A pena di esclusione, la busta "**B – OFFERTA PROGETTUALE**", sigillata e controfirmata, dovrà contenere la proposta di progetto, redatta in carta semplice.

Sulla busta contenente la proposta progettuale dovrà essere riportato il nome del concorrente.

La proposta progettuale dovrà essere firmata dal sottoscrittore dell'istanza di cui sopra.

Determina l'esclusione dal bando pubblico la circostanza che la proposta progettuale non sia validamente sottoscritta e/o che non venga inserita nella Busta "B – OFFERTA PROGETTUALE".

MODALITÀ PARTICOLARI D'OFFERTA

Sono ammesse *offerte per procura speciale*, che dovrà essere redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, allegata in originale o in copia autenticata nel plico contenente i documenti all'interno della busta "A – Istanza", pena l'esclusione. In tal caso le dichiarazioni da rendersi dovranno essere effettuate dal delegato in capo al delegante.

Sono ammesse *offerte congiunte* da parte di più soggetti i quali in tal caso, a pena di esclusione, dovranno sottoscrivere tutti l'istanza e l'offerta progettuale ovvero conferire ad uno di essi procura speciale nelle modalità sopra descritte. In caso di offerta congiunta i partecipanti saranno considerati obbligati solidali nei confronti del Comune di Venezia.

Non è consentita, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, la presentazione, direttamente o indirettamente, di più offerte da parte dello stesso soggetto.

La non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto di locazione per fatto imputabile all'Aggiudicatario, oltre alle ulteriori conseguenze di legge.

12. ESCLUSIONI DALLA GARA

Le offerte saranno escluse se, ad insindacabile seppur motivato giudizio della Commissione appositamente nominata, la realizzazione e gestione dell'attività imprenditoriale proposta:

- presenti problematiche di ordine pubblico;
- non sia consona al decoro, al prestigio e all'immagine dell'Ente;
- non valorizzi le tipicità del territorio.

Costituiscono motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio

- a) il mancato possesso per i concorrenti dei requisiti nella misura necessaria per la partecipazione;
- b) il fatto che il concorrente non comprovi il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica.

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili:

- c) le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d) l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci dei concorrenti;
- e) la presentazione dell'offerta tecnica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo;
- f) l'integrale mancata presentazione dell'offerta tecnica fermo restando che l'offerta tecnica incompleta di alcuni suoi punti sarà valutata per il contenuto presente, sempre che rispetti i contenuti minimi richiesti dal capitolato;
- g) il fatto che l'offerta tecnica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su aspetti tali che la rendano indefinita;
- h) la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- i) il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- j) la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante

documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- k) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando;
- l) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- m) che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta progettuale, sarà assegnato al concorrente all'indirizzo di posta elettronica che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati, oppure dalla visura presso la CCIAA, un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta dell'Amministrazione dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta dell'Amministrazione dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

13. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO DEFINITIVO

1. L'aggiudicatario dovrà intervenire nel giorno e nel luogo stabilito dall'Amministrazione Comunale per la stipula del contratto di locazione/concessorio, previa presentazione della garanzia concernente il regolare e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla locazione, pari a tre mensilità e meglio specificata all'articolo 9, pena la mancata conclusione del contratto di locazione.

2. Nel caso il bene assegnato fosse sprovvisto di Attestazione di Prestazione Energetica, l'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere al rilascio. I costi della certificazione energetica verranno decurtati dal canone di locazione dovuto.

14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Alle ore 10.00 del giorno 3 dicembre 2020 presso una sala del Palazzo Ca' Farsetti, S. Marco 4136 - Venezia, la Commissione all'uopo nominata procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni del presente bando pubblico.

Eventuali modifiche della data della seduta sono comunicate sul sito internet istituzionale del Comune di Venezia, fino al giorno antecedente la suddetta data.

Nel giorno e nell'ora fissati per la seduta pubblica, il Presidente procede ad effettuare quanto di seguito indicato:

- a) verifica della regolarità dei plichi di trasmissione pervenuti, accertandone l'integrità, la data e l'ora di presentazione, escludendo le offerte non integre o pervenute oltre il termine stabilito nel bando pubblico;
- b) apertura singolarmente, in ordine di arrivo al Protocollo comunale, dei plichi non esclusi, previa numerazione progressiva dei plichi medesimi e verifica della presenza, al loro interno, delle Buste "A" e "B", della loro correttezza formale e del loro confezionamento, procedendo alla loro numerazione in modo univoco assieme al relativo plico;
- c) apertura della sola Busta "A" di ogni singolo concorrente e verifica della completezza e validità dei documenti amministrativi presentati ai fini dell'ammissione provvedendo ad effettuare le eventuali esclusioni o a disporre le necessarie integrazioni documentali;



d) apertura di ciascuna Busta "B" contenente l'Offerta progettuale. La Commissione in seduta riservata, attribuirà i punteggi tenendo conto dei criteri di cui al presente bando.

E' fatto obbligo ai concorrenti di dotarsi di domicilio elettronico certificato (PEC) per tutte le comunicazioni successive alla prima seduta pubblica.

Il verbale in cui viene definita la graduatoria finale non ha valore di contratto.

L'aggiudicazione effettuata al termine delle operazioni di cui sopra ha carattere provvisorio in quanto subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura e all'approvazione dell'esito da parte del Dirigente del Settore competente.

L'aggiudicazione è in ogni caso definitiva per l'Amministrazione Comunale divenuti esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell'esito.

L'offerta si considera vincolante per l'Aggiudicatario ed irrevocabile fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non aggiudicare o sospendere o interrompere definitivamente la procedura senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento o indennizzo a nessun titolo.

15. GRADUATORIA FINALE

La graduatoria finale di merito delle offerte validamente presentate è formulata in ordine decrescente.

In caso di parità si procede mediante sorteggio pubblico.

L'aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta idonea in relazione all'oggetto del presente bando.

16. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Le offerte inviate non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto di locazione, mentre i soggetti offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In caso di revoca, annullamento o decadenza dell'aggiudicazione l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue il primo nella graduatoria finale.

17. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

La Commissione di gara all'uopo nominata prenderà visione della documentazione verificando la completezza e la conformità della stessa alle disposizioni del presente Bando pubblico.

Al termine della procedura di valutazione delle offerte per ciascun immobile verrà redatta la graduatoria in ordine decrescente, successivamente approvata con apposito provvedimento dirigenziale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Venezia.

Nel caso di progetti collocati in graduatoria nella medesima posizione, è utilizzato il criterio cronologico di arrivo della domanda secondo il numero di protocollo assegnato alla ricezione della stessa.

L'Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non aggiudicare o di sospendere o interrompere definitivamente la procedura senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento o indennizzo a nessun titolo.

Le offerte duplici o contenenti comunque condizioni saranno considerate nulle. Della seduta sarà redatto apposito verbale che verrà approvato con successivo provvedimento dirigenziale.

L'aggiudicazione diverrà in ogni caso vincolante per l'Amministrazione Comunale allorché saranno divenuti esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell'esito della gara.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate ed, in generale, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, il soggetto decadrà immediatamente dal diritto alla eventuale assegnazione e/o dalla fruizione del bene.

Il contratto di locazione e il provvedimento concessorio saranno stipulati dal Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime e le spese contrattuali di registrazione saranno a carico di entrambe le parti, in parti uguali.



18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale provvede a disporre la risoluzione del contratto, con preavviso di sei mesi, nei seguenti casi:

- mancato avvio dell'attività entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione/provvimento concessorio;
- mancato avvio dell'attività entro 180 giorni dalla stipula del contratto di locazione/provvimento concessorio nel caso il bene necessiti di lavori di adeguamento/restauro/manutenzione straordinaria;
- il locatario non svolga continuativamente l'attività per la quale ha ottenuto in locazione il bene;
- il locatario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti o effettuato comunicazioni all'Amministrazione comunale risultati non veritieri;
- il locatario non rispetti tutti gli obblighi previsti dal Bando.

L'Amministrazione comunale può altresì procedere alla risoluzione del contratto di locazione in tutti gli altri casi non contemplati dal Bando qualora venisse riscontrata una grave violazione della normativa comunale, regionale, nazionale e comunitaria.

In caso di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività da parte del locatario, l'esercizio dell'attività tornerà nella disponibilità del Comune di Venezia e il contratto cesserà di diritto, rientrando l'azienda nella disponibilità del locatore.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.m. e i.i. è l'arch. Luca Barison, Dirigente del Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali.

20. PUBBLICAZIONE

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web ufficiale del Comune di Venezia. Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente bando è possibile rivolgersi al Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime - Servizio Riordino Patrimoniale e Gestioni Contrattuali Attive, via mail all'indirizzo: patrimonio.gestioni@comune.venezia.it.

21. NORME DI RINVIO E INFORMAZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere la procedura di gara, revocare o annullare il bando di gara per motivi di pubblico interesse.

Nessun rimborso o compenso spetta ai concorrenti per le eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara, anche in caso di revoca o annullamento del bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda al R.D. 2440/1923 ed al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia.


Per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in relazione alla presente procedura la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, a cui è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti relativi allo svolgimento della gara si rimanda a quanto previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Per qualsiasi informazione inerente il presente bando è possibile inviare una mail all'indirizzo patrimonio.gestioni@comune.venezia.it.

Qualora il bene immobile resti nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale a causa di non avvenuta partecipazione al bando, si provvederà alla concessione in locazione mediante esperimento di nuova procedura di evidenza pubblica, anche modificando le condizioni e i requisiti di partecipazione.

Sulla base della graduatoria definitiva si procederà, una volta accertato il possesso dei requisiti ed a seguito del formale adempimento degli obblighi previsti, alla stipula del contratto di locazione/concessione.



22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti danno atto che è stato provveduto, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it .

Venezia, 29 settembre 2020

Il Dirigente
arch. Luca Barison
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- 1) Schede degli immobili da locare
- 2) Schema di contratto di locazione.
- 3) Informativa sulla privacy

